



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 31/03/2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Valutazione impatto ambientale Società Mingolla.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DETERMINA

“..... omissis.....”

- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente alla richiesta di innalzamento del limite da 20.000 tonnellate annue fino a un massimo di 160.500 tonnellate annue, ovvero fino a un massimo di 535 tonnellate al giorno, considerando 300 giorni lavorativi all'anno, presentata dalla società Mingolla S.r.l. - con sede legale e operativa in Torre Santa Susanna, Strada Prov.le San Pancrazio Km 1, C.da Vazia per lo stabilimento di recupero di rifiuti inerti - con le prescrizioni di seguito elencate:
 1. il proponente dovrà presentare l'istanza di iscrizione alla seconda classe di attività nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 per l'esercizio dell'attività;
 2. il proponente dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione: 5 mg/Nm³ per le emissioni diffuse di Polveri Totali, da misurarsi in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali;
 3. il proponente dovrà sospendere l'attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia della Provincia e all'ARPA Brindisi;
 4. il proponente dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo e con cadenza annuale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento; i rapporti di prova dovranno essere conservati in originale e trasmessi in copia alla Provincia di Brindisi, ARPA Puglia DAP Brindisi, ASL BR/1 e Comune di Torre Santa Susanna;
 5. il proponente dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, nonché dell'area destinata a deposito temporaneo, se efferenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda di effettuare anche lo scarico delle acque di dilavamento sul suolo, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia e, per tale attività, dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;

6. il proponente dovrà sospendere in giornate particolarmente ventose ogni attività di frantumazione e recupero;
7. il proponente dovrà provvedere alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite idoneo impianto di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; dovrà predisporre il trasporto dei materiali con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura; dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico e il mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta. I cumuli di materiale recuperato dovranno essere coperti con teli per ridurre la diffusione delle polveri;
8. il proponente dovrà predisporre in sede di istanza di integrazione dell'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti, una relazione di ripristino ambientale, in cui si specificheranno tutte le operazioni da porre in essere alla chiusura dell'impianto, in relazione alle possibili destinazioni d'uso dell'area;
9. nelle more dell'entrata a regime del SISTRI, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire con il doppio regime documentale ovvero nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo n. 205 del 3.12.2010 e contemporaneamente con l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
10. il proponente dovrà effettuare un'indagine fonometrica a cura di un tecnico abilitato, finalizzata all'individuazione di un punto zero. Copia della documentazione attestante l'avvenuta indagine dovrà pervenire al Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Brindisi entro un termine congruo. In sede di procedimento autorizzativo il proponente dovrà effettuare gli interventi necessari al contenimento del rumore nelle vicinanze della macchina frantumatrice nei limiti consentiti dalla normativa, utilizzando le migliori tecniche disponibili, come antivibranti e schermature idonee;
11. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta oltre all'innalzamento delle polveri anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali;
12. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva, stoccaggio) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
13. alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo.

- il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

- la Valutazione di Impatto Ambientale ha validità di anni 5, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006.

- di notificare il presente provvedimento al Comune di Torre S.S;

- di provvedere alla pubblicazione, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 241/1990, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Puglia entro sessanta (60) giorni nei modi previsti dagli artt. 2 ss della L. n. 1034 del 06.12.1971 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani
